

OGGETTO: NONO PACCHETTO SANZIONI UE CONTRO RUSSIA E BIELORUSSIA; REFUSO ART. 3<sup>duodecies</sup> par. 5<sup>bis</sup> Reg. (UE) 833/2014.

La Commissione Europea, con pubblicazione sulla GUUE, L322I del 16 dicembre, ha emanato il nono pacchetto di sanzioni contro la Russia, in risposta all'escalation delle azioni della Federazione Russa nell'aggressione all'Ucraina e all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson.

Il pacchetto include, tra gli altri, la **Decisione (PESC) 2022/2479**, che modifica la decisione 2014/145/PESC, ed il **Regolamento (UE) 2022/2474**, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014. Nell'ambito dello stesso pacchetto sono stati anche pubblicati il **Regolamento (UE) 2022/2475** ed il **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2476**, attraverso i quali è stato, invece, emendato il Regolamento (UE) n. 269/2014, relativo alle sanzioni nei confronti di determinate entità implicate nel conflitto in Ucraina. Di seguito il link per la consultazione: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:322I:TOC>

A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali misure riferite a questioni di più diretta competenza di UAMA. Nel rinviare alla sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione, si precisa che il presente testo vale come strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa (Regolamento (UE) n. 833/2014), si segnalano le seguenti misure adottate.

Sono stati anzitutto modificati, tra gli altri, i seguenti allegati:

- All. IV è stato integrato con ulteriori entità nei cui confronti non è possibile autorizzare operazioni in deroga ai sensi degli artt. 2 e 2bis del Regolamento (UE) 833/2014, se indicate come utilizzatrici finali delle relative operazioni di esportazione;
- All. VII è stato sostituito dall'Allegato II del Regolamento (UE) 2022/2474, confermando la suddivisione in Parte A e Parte B, ed includendo, in aggiunta a quanto già precedentemente sottoposto a misure restrittive, ulteriori beni ad alta tecnologia oggetto di sanzione, tra cui, a titolo di esempio, attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici e macchine per la fabbricazione additiva (stampanti 3D);
- All. IX (Modello per i formulari di notifica) è stato modificato introducendo un nuovo formulario da utilizzarsi in applicazione dell'articolo 12 ter introdotto con il nono pacchetto di sanzioni (deroghe per il trasferimento di beni necessario al disinvestimento dalla Russia o la liquidazione di attività commerciali in Russia)
- All. XI, aggiungendo alle già esistenti PARTE A e PARTE B un'ulteriore PARTE C, ed includendo in quest'ultima i motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, per l'aviazione e loro parti;

- All. XIX, aggiungendo alle già esistenti PARTE A e PARTE B un'ulteriore PARTE C, ed includendo in quest'ultima ulteriori entità oggetto di sanzione;
- All. XXIII, suddividendo l'Allegato in PARTE A e PARTE B, ed includendo in quest'ultima ulteriori beni oggetto di sanzione, quali, a titolo d'esempio, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, gruppi elettrogeni, apparecchi di radionavigazione e di radiotelecomando, obiettivi ed apparecchiature foto-cinematografiche e droni giocattolo.

L'art. 3 quater è stato modificato introducendo una clausola di salvaguardia per i beni elencati nel citato Allegato XI, parte C, secondo cui "i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti." Si segnala infine che ai sensi del comma 6 ter è stata introdotta una deroga per la fornitura di assistenza tecnica qualora necessaria ad evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario in atmosfera, mentre ai sensi del comma 6 quater sono state specificate, per alcuni beni elencati nell'Allegato XI, parte B, le condizioni per l'applicazione delle deroghe per usi medici o farmaceutici, ovvero per scopi umanitari.

L'art. 3 duodecies è stato modificato tenendo in considerazione le modifiche apportate all'Allegato XXIII, attraverso la modifica del comma 3 e del comma 3 bis, validi per i beni nella PARTE A dell'Allegato XXIII, e l'introduzione del comma 3 ter, secondo cui "per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti".

L'art. 5 bis bis è stato modificato in conseguenza delle modifiche all'Allegato XIX e l'introduzione in quest'ultimo della PARTE C, prevedendo la possibilità di applicare le deroghe alle entità listate in ciascuna delle parti del predetto Allegato, secondo termini differenziati.

È stato aggiunto l'articolo 12 ter, che prevede la possibilità per le autorità competenti di rilasciare autorizzazioni, in deroga ai divieti in essere per diverse tipologie di beni, qualora le operazioni autorizzate siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, e siano soddisfatte le condizioni specificatamente riportate nel Regolamento.

Si segnala altresì l'ampliamento delle entità incluse nell'all. I del Regolamento (UE) n. 269/2014, nei cui confronti sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche da questi posseduti, detenuti o controllati.

Occorre infine segnalare che anche a seguito dell'approvazione del Reg. (UE) 2474/2022 che modifica il Reg. (UE) 833/2014 – segnatamente l'introduzione del par. 5bis dell'art. 3duodecies - l'esportazione verso la Federazione Russa dei beni di cui al codice doganale 8438 10 10 non è ad oggi vietata. Nonostante la disposizione richiamata possa destare problemi interpretativi, si conferma che l'esportazione dei suddetti beni non è ad oggi preclusa in quanto gli stessi non risultano presenti nell'Allegato XXIII del Regolamento sanzionatorio. Le Autorità europee consultate hanno riaffermato l'intento di correggere il refuso alla prima occasione utile.